



## IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Fabio Mattei	Componente relatore
Cons. Eugenio Mele	Componente
Cons. Ermanno de Francisco	Componente
Cons. Nicola Russo	Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

Il sig. Salvatore Coluccio ha adito questo Tribunale Nazionale d'Appello per l'annullamento della decisione del Collegio dei commissari sportivi n. 6 in data 8 agosto 2015 che ha disposto la sua esclusione dalla classifica dei tempi di qualificazione della gara del Campionato italiano "Karting" 2015, svoltasi in località Sant'Egidio alla Vibrata, a causa della accertata irregolarità tecnica di un componente meccanico (cilindro) del suo Kart, in quanto privo della cd. marchiatura "VORTEX" della casa costruttrice, in violazione dell'art. 6.1 del regolamento tecnico sportivo 2015, nonché della fiches di omologazione prevista per tali competizioni.

Tale omissione risulta essere stata accertata al termine delle prove di qualifica della serie 1 secondo quanto è dato rilevare dal rapporto di gara n. 3, depositato in atti.

Secondo l'appellante tale omissione non sarebbe a lui imputabile, essendo riconducibile ad una mera disattenzione dei meccanici – rectius motoristi – e che la mancanza di marchiatura del cilindro non gli avrebbe arrecato alcun vantaggio in gara.

A sostegno di tale prospettazione, l'appellante deposita in giudizio una dichiarazione resa dal Presidente di OTK KART GROUP, ossia dal costruttore della componente meccanica secondo cui la omessa marcatura (VORTEX) sulla camicia del cilindro del Kart sarebbe stata causata da una svista imputabile alla casa costruttrice del motore.



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

All'udienza del 25 gennaio 2016 il Collegio ha proceduto ad un'esame della componente meccanica, constatando l'assenza della marchiatura anzidetta da cui è dipesa la squalifica del conduttore Salvatore Coluccio.

L'appello è infondato e, pertanto, va respinto, atteso che preminente valenza, al fine del decidere, deve essere riconosciuta alla circostanza fattuale, accertata dai commissari di gara, per la quale il cilindro utilizzato dal conduttore nel corso della competizione sportiva è risultato priva della predetta marchiatura.

Tale irregolarità costituisce un dato oggettivo dal quale questo Tribunale non può prescindere, tenuto conto di quanto espressamente prescritto a termini di regolamento e di fiches riguardo allo svolgimento di dette competizioni, in alcun modo derogabili in presenza di evidenti irregolarità delle componenti meccaniche dei mezzi di gara.

Né alcuna valenza può essere attribuita alla pur generosa dichiarazione della casa costruttrice del motore e del cilindro in questione, non essendo comprovato, secondo un criterio di ragionevolezza, che l'omissione della marchiatura sia da ricondurre ad una svista della casa costruttrice nel procedimento di costruzione, realizzazione e verifica del pezzo, piuttosto che a modificazioni o sostituzioni apportate alle parti meccaniche del Kart nel corso delle attività di preparazione alla gara.

Pertanto, per le considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Tribunale nazionale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello lo respinge.

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Così deciso in Roma, il 25.1.2016.

IL PRESIDENTE

Pres. Claudio Zucchelli

IL RELATORE EST.

Cons. Fabio Mattei